



Città di San Severino Marche

Piazza del Popolo, 45 - Cap 62027
Provincia di Macerata
Tel. 0733 6411 - Fax 0733 641240
Codice fiscale e partita IVA 00119580439

www.comune.sanseverinomarche.mc.it
e-mail: info@comune.sanseverinomarche.mc.it

Ordinanza ingiunzione

Nr. _____40_____

Ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art.18 della L.689/1981

Rif.to verbale di illecito amministrativo nr. reg. 9/2017 - nr. PA9 del 16/03/2017 a carico di
...OMISSIS...per violazione dell'ordinanza sindacale nr. 86/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

In ottemperanza al Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta Municipale nr. 869/97 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.4 comma 1 lett. l);

Visto il verbale di illecito amministrativo nr.9/PA del 16/03/2017 elevato dal Comando Polizia Locale di San Severino Marche a carico di ...OMISSIS..., avente ad oggetto la violazione dell'ordinanza sindacale nr. 86/2010 (Raccolta dei rifiuti cd. "porta a porta"), e precisamente che a seguito di accertamento effettuato il 09/03/2017 alle ore 11:40 in Via Borgo Fontenuova 44 "si rilevava la presenza di due sacchetti BLU per la raccolta del multimateriale (plastica, lattine etc..) depositati a fianco dei cassonetti siti in Via Borgo Fontenuova n°44. Nella circostanza il deposito avveniva fuori dai tempi previsti dall'ordinanza sindacale, la quale prevede per la raccolta del multimateriale (sacchetto BLU) i giorni di martedì e venerdì. La violazione è stata accertata mediante lettura dei microchip di cui i sacchetti erano dotati. Infrazione non contestata immediatamente a causa dell'assenza del proprietario. Inoltre sono stati effettuati rilievi fotografici che sono custoditi presso il Comando di Polizia Locale";

Visto il rapporto ed allegato verbale ex art. 17 L.689/1981 redatti dagli agenti accertatori i quali riportano i fatti e le modalità di accertamento;

Constatata la contestazione e notificazione del verbale occorsa in data 23/03/2017;

Preso atto degli scritti difensivi inoltrati dal Sig. ...OMISSIS... per il tramite del proprio legale Avv. ...OMISSIS... in data 12/04/2017, assunti al protocollo comunale in data 19/04/2017 al numero 14193, con i quali si chiede l'annullamento del verbale in oggetto e si eccepisce:

- Che non vi è prova che il ...OMISSIS...sia l'autore materiale dell'illecito in quanto la violazione è stata imputata al ricorrente sulla base della lettura del microchip inserito nei sacchetti dell'immondizia;
- Che i sacchetti rinvenuti in Via Borgo Fontenuova, di cui è risultato assegnatario il ..OMISSIS.., sarebbero potuti essere stati trasportati in detto luogo dal vento, stante la forte perturbazione con considerevoli raffiche di vento abbattutasi in alcune zone della provincia di Macerata nei giorni dell'accertamento;



- Che in Via Borgo Fontenuova insistono numerosi dossi artificiali che ben potrebbero avere provocato la caduta dal camion della nettezza urbana di tali sacchetti, poi, magari, raccolti da avventori e posti vicino ai cassonetti ivi insistenti;
- La violazione dell'art. 3 L. 689/1981;

Preso altresì atto delle controdeduzioni redatte dall'organo accertatore in data 16/05/2017 prot. int. nr. 307/5 a mezzo delle quali il Comando di Polizia Locale contesta le eccezioni mosse dal ricorrente;

Considerato che le motivazioni addotte dal trasgressore non possono essere ritenute valida esimente della sua responsabilità in relazione ai fatti allo stesso addebitati in quanto:

- il verbale di contestazione è stato elevato a carico di ..OMISSIS... non come trasgressore ma quale obbligato in solido, in quanto assegnatario dei sacchetti dotati di microchip e, quindi, quale proprietario/detentore della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione, e come tale tenuto al controllo del corretto conferimento nel rispetto dell'ordinanza sindacale di riferimento; In forza del principio di solidarietà, contemplato dall'art.6 della L.689/1981, il proprietario del bene che servì o fu destinato a commettere la violazione risponde della stessa in forza di una "responsabilità oggettiva" per cui agli organi di Polizia compete l'obbligo di accertare il legame solidale previsto dalla normativa di riferimento per imputare detta responsabilità solidale all'obbligato in solido ma non l'onere di provare la sua responsabilità, essendo costui che dovrà agire per provare di non avere potuto impedire il fatto o che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà per commettere l'illecito;

Ritenuta altresì priva di supporto logico e probatorio l'eccezione mossa in ordine alla possibilità che entrambi i sacchetti, che il ricorrente sostiene "esporre nei pressi della sua abitazione secondo l'orario stabilito dall'ordinanza sindacale nr.86/2010", siano stati sottratti dalla sua disponibilità a causa del forte vento e siano "volati" via contemporaneamente fino al luogo di rinvenimento distante, come sostenuto anche dallo stesso ricorrente, più di due chilometri, venendosi a trovare viepiù, a tale distanza, uno accostato all'altro;

Ritenuto inoltre che, sulla base di informazioni assunte e dal piano di servizio fornito dalla ditta incaricata alla raccolta dei rifiuti "porta a porta" per la settimana dal 6 all' 11 marzo 2017, il mezzo utilizzato per il prelievo dei sacchetti nella zona di residenza del trasgressore è diverso da quello che opera nel luogo in cui sono stati rinvenuti i sacchetti del ..OMISSIS... nel giorno di giovedì 09/03/2017 da parte degli Agenti della Polizia Locale di San Severino Marche; per tale motivo, i sacchetti dei rifiuti di cui trattasi non possono essere caduti dal camion della spazzatura circolante in Via Borgo Fontenuova a causa dei dossi artificiali ivi presenti, come supposto negli scritti difensivi; peraltro, anche nell'ipotesi inverosimile che tale circostanza rispondesse a vero, i sacchetti dovrebbero essere caduti lungo la strada, in prossimità dei dossi artificiali, ed appare altrettanto inverosimile, e comunque non provato che, come affermato dalla controparte, qualche solerte cittadino abbia portato i sacchetti dal punto di caduta fino a quello ove effettivamente i sacchetti sono stati rinvenuti;



Considerato infine che l'art. 3 della L.689/1981 ritiene sufficiente l'elemento soggettivo della colpa per la commissione dell'illecito amministrativo ritenendo tale anche la condotta commessa in violazione di leggi e di regolamenti;

Visto l'art. 11 della L. 689/1981, sui criteri applicabili nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo;

Tenuto conto della condotta unitaria del comportamento illecito;

Visto l'art.7 bis e 107 del D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Al Sig....OMISSIS..., in premessa generalizzato, di pagare quale sanzione pecuniaria amministrativa la somma di **€ 85/00 (euro ottantacinque)** come previsto dall'art.11 L.689/1981 e per quanto in premesso indicato, per la violazione del verbale di illecito amministrativo nr. 9/PA del 16/03/2017 notificato in data 23/03/2017 oltre ad Euro 11/00 per spese postali di notifica **per un totale di € 96/00 (euro novantasei)** ;

INGIUNGE

Alla medesima di versare la somma di **€ 96/00 (euro novantasei)** sul C.C.P. n. 13820626 intestato al Comune di San Severino Marche – Comando di Polizia Municipale e/o presso la Tesoreria comunale – UBI BANCA sita in Piazza del Popolo esibendo copia del presente provvedimento, **entro il termine di giorni trenta dalla notifica della presente ordinanza.**

Si avverte che nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto verranno predisposti gli atti esecutivi previsti dall'art.27 della L.689/1981.

La presente ingiunzione costituisce titolo esecutivo; contro la stessa può essere proposta opposizione davanti al Giudice competente del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro trenta giorni dalla data di notificazione, secondo le modalità previste dall'art. 6 del D. Lgs n. 150 del 01/09/2011.

La presente ordinanza verrà esposta all'Albo pretorio del Comune di San Severino Marche per quindici (15) giorni e pubblicata sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – previo oscuramento delle generalità del trasgressore.

Il Responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Locale Sinobaldo Capaldi.

San Severino Marche, 14 marzo 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Venanzio Scuderini